



COMUNE di ROSOLINI
Provincia di Siracusa

Regolamento Comunale

Per la disciplina delle iniziative pubblicitarie
che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente

*ai sensi dell' art. 23 comma 4 del D.L. vo 285/92 e
del Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Nuovo Codice della Strada D.P.R. 459/92*



**COMUNE
di ROSOLINI**
Provincia di Siracusa

**Regolamento
Comunale**

Per la disciplina
delle iniziative pubblicitarie
che incidono sull'arredo urbano
e sull'ambiente

*ai sensi dell' art. 23 comma 4 del D.L.vo 285/92
e del Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 459/92*

approvato con D.C.C. n. _____ del _____

Sommario

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Zonizzazione del centro abitato	4

TITOLO I

INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE

Art. 3 - Tipologia	5
Art. 4 - Insegna d'esercizio	5
Art. 5 - Preinsegna.....	5
Art. 6 - Sorgente luminosa	6
Art. 7 - Cartello.....	6
Art. 8 - Striscione, locandina e stendardo.....	6
Art. 9 - Segno orizzontale reclamistico	6
Art. 10 - Impianto pubblicitario di servizio	6
Art. 11 - Impianto di pubblicità e propaganda	7
Art. 12 - Sorgente acustica	7

TITOLO II

MODALITÀ DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI	8
Art. 13 - Caratteristiche, dimensioni e prescrizioni particolari	8
Art. 14 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi.....	9

TITOLO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	10
Art. 15 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione	10
Art. 16 - Allegati alla domanda	10
Art. 17 - Rilascio dell'autorizzazione	10
Art. 18 - Uso dell'autorizzazione	11
Art. 19 - Rinnovo dell'autorizzazione	11
Art. 20 - Revoca dell'autorizzazione	12

TITOLO IV

DIVIETI, LIMITAZIONI E SANZIONI	13
Art. 21 - Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, o d'interesse storico ed artistico.....	13
Art. 22 - Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori e volantinaggio	13
Art. 23 - Installazioni permanenti e temporanee.....	13
Art. 24 - Impianti ammessi nelle zone omogenee	13
AI - Centro storico	13
AII - Assi principali di viabilità a forte vocazione commerciale.....	14
AIII - Aree esterne agli assi di cui al punto II caratterizzate dalla presenza di servizi e di	

insediamenti residenziali	14
AIV - Zone vietate all'installazione di impianti pubblicitari.....	15
Art. 25 - Quantitativi	15
Art. 26 - Altri divieti e limitazioni	15
Art. 27 - Sanzioni	16
TITOLO V	
AUTORIZZAZIONI IN CORSO	17
Art. 28 - Autorizzazioni in corso	17
Art. 29 - Organi competenti	17
Art. 30 - Rinvio ad altre disposizioni - abrogazioni.....	18
Art. 31 - Entrata in vigore.....	18
Allegato 1	
Planimetria Centro Storico.....	19
Allegato 2	
Planimetria degli Assi Principali di Viabilità a Forte Vocazione Commerciale	20
Allegato 3	
REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO E SULL'AMBIENTE E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	21

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, nell'ambito del territorio comunale.
2. Il servizio comunale delle pubbliche affissioni è disciplinato dal regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n.68 dell'11.10.1994.
3. Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili e al volantinaggio effettuati nel territorio di questo Comune.
4. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione e senza aver pagato le imposte e i diritti dovuti, ovvero effettuare affissioni e volantinaggio senza la preventiva prenotazione e pagamento del diritto, nel rispetto della disciplina e le prescrizioni contenute nel presente regolamento. Non è concesso rilasciare autorizzazioni concessioni o stipulare convenzioni in esenzione alle imposte e diritti se non previste dalla Legge.

Art. 2 - Zonizzazione del centro abitato

Il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie:

- A) zone comprese all'interno del perimetro del centro urbano come definito dall'art. 4 del Codice della Strada e delimitato dalla delibera di Giunta Comunale n. 105 del 31/05/2006:
 - I. **centro storico**, da individuarsi nell'ambito della perimetrazione della zona omogenea "A" del vigente P.R.G. con riferimento ai tessuti urbani di particolare pregio storico-architettonico di cui all'allegata tavola 1;
 - II. **assi principali di viabilità a forte vocazione commerciale**, di cui alla allegata tavola 2.
 - III. **Aree esterne agli assi** di cui al punto II, caratterizzate dalla presenza di servizi e di insediamenti residenziali;
 - IV. **zone vietate alla installazione di impianti pubblicitari**, da individuarsi con ordinanza sindacale.
- B) zone esterne al centro urbano:

è la parte del territorio comunale posta esternamente alla delimitazione del centro urbano ed è soggetta alle limitazioni e alle prescrizioni previste dalle leggi in materia.

TITOLO I

INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE

Art. 3 - Tipologia

1. Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono i medesimi indicate nell'art. 47 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92):
 - a) le insegne di esercizio;
 - b) le preinsegne;
 - c) le sorgenti luminose;
 - d) i cartelli;
 - e) gli striscioni, le locandine e gli standardi;
 - f) i segni orizzontali reclamistici;
 - g) gli impianti pubblicitari di servizio;
 - h) gli impianti di pubblicità o propaganda inclusi gli impianti pubblicitari mediante affissioni dirette per conto altrui.
2. Sono mezzi di effettuazione della pubblicità ai sensi del presente regolamento altresì le sorgenti acustiche.

Art. 4 - Insegna d'esercizio

Per "insegna di esercizio" s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività di cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa, sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 5 - Preinsegna

Per "preinsegna" s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale,

utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Art. 6 - Sorgente luminosa

Per "sorgente luminosa" s'intende qualsiasi corpo illuminato o insieme di corpi illuminati che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Art. 7 - Cartello

Per "cartello" s'intende un manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 8 - Striscione, locandina e stendardo

Per "striscione", "locandina" e "stendardo" s'intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Art. 9 - Segno orizzontale reclamistico

Per "segno orizzontale reclamistico" s'intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici.

Art. 10 - Impianto pubblicitario di servizio

Per "impianto pubblicitario di servizio" s'intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Art. 11 - Impianto di pubblicità e propaganda

Per "Impianto di pubblicità o propaganda" s'intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 12 - Sorgente acustica

Per "sorgente acustica" s'intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

TITOLO II

MODALITÀ DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 13 - Caratteristiche, dimensioni e prescrizioni particolari

1. I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento.
4. I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle inserzioni.
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 metri rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,0 metri rispetto al piano della carreggiata e comunque ad una altezza tale da non creare intralcio alla circolazione.
6. Le preinsegne hanno esclusivamente forma rettangolare e dimensioni di 1,00 m. x 0,20 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia. Le preinsegne devono essere installate esclusivamente su strutture di sostegno di proprietà del Comune appositamente destinate allo scopo. Non è ammessa l'installazione di preinsegne al di fuori degli spazi ad esse destinate.

7. Al fine di una corretta razionalizzazione degli spazi destinati all'installazione delle preinsegne, per ogni richiedente possono essere autorizzate un massimo di sei preinsegne, con il limite di una per ogni struttura.
8. Per quanto non specificato dalla presente, i mezzi pubblicitari installati all'interno del centro abitato sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali e dalle altre norme di legge in quanto applicabili.
9. Per i mezzi pubblicitari installati fuori dai centri abitati valgono le dimensioni stabilite dal comma 1 dell'articolo 48 del regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada.

Art. 14 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine e gli standardi, gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. Le insegne intermittenti o lampeggianti posti dentro i centri abitati potranno restare in servizio fino alle ore 24,00 di ciascuna giornata con interruzione della fonte luminosa dalle ore 00,00 alle ore 08,00.
3. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

TITOLO III

L' AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 15 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari deve farne domanda scritta al Comune.
2. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
 - b) la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;
 - c) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio tecnico comunale del Comando di Polizia Municipale.
4. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento dell'imposta o del canone.

Art. 16 - Allegati alla domanda

1. La domanda dev'essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali che attraversano il territorio comunale, sia quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti.
2. Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti:
 - a) il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;
 - b) i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell'eventuale struttura di sostegno;
 - c) le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 17 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:

- a) il Comando della Polizia Municipale ed il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica hanno espresso parere favorevole;
 - b) l'interessato ha sottoscritto il disciplinare conforme all'allegato 3 al presente regolamento, ed ha versato i diritti di segreteria previsti dall'articolo 11 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità approvato dal Consiglio Comunale in data 04/10/1994 n. 67 e successive delibere di adeguamento di Giunta Comunale dovuti per l'istruttoria della pratica e redazione del disciplinare, nonché il relativo bollo per il rilascio, il canone dovuto e stabilito nel disciplinare;
 - c) l'interessato dimostri, con idonea documentazione di aver osservato le particolari norme che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione dei mezzi pubblicitari.
2. Nel caso in cui sia autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, l'autorizzazione vale anche come concessione fatta salva la tassa/canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in base alle tariffe adottate dall'ente.
 3. In casi specifici, nell'autorizzazione possono essere previste ulteriori motivate condizioni, divieti e limitazioni all'installazione di mezzi pubblicitari.

Art. 18 - Uso dell'autorizzazione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.
2. L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.
3. Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.
4. Nel caso di subentri nella titolarità di esercizi commerciali, su apposita richiesta da parte del soggetto subentrante viene rilasciata una nuova autorizzazione a condizione che:
 - a) l'interessato ha sottoscritto il disciplinare conforme all'allegato 3 al presente regolamento, ed ha versato il canone dovuto e stabilito nel disciplinare nonché il relativo bollo per il rilascio;
 - b) non intervengano variazioni in ordine al tipo di pubblicità effettuata, ai materiali adoperati per la fabbricazione dei mezzi pubblicitari, alla durata e alla superficie, nonché delle eventuali strutture di sostegno e a quant'altro precedentemente autorizzato.
5. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente non sono dovuti diritti di segreteria per l'istruttoria della pratica e per la redazione del disciplinare.

Art. 19 - Rinnovo dell'autorizzazione

1. Almeno trenta giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili le norme stabilite dal presente regolamento

per il rilascio.

2. Le autorizzazioni di carattere annuale s'intendono automaticamente rinnovate con il pagamento del canone dovuto entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Il termine di cui al precedente comma di intende prorogato automaticamente senza ulteriori atti deliberativi all'ultimo giorno del mese successivo alla data di adozione delle delibere di approvazione tariffe.

Art. 20 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. L'autorizzazione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento, dal disciplinare o dall'autorizzazione, ovvero non ha adempiuto al pagamento del canone scaduto entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca dell'autorizzazione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi.
4. La revoca dell'autorizzazione per colpa del titolare dell'autorizzazione fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

TITOLO IV

DIVIETI, LIMITAZIONI E SANZIONI

Art. 21 - Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, o d'interesse storico ed artistico

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari, salvo le insegne d'esercizio conformemente alle prescrizioni vigenti in materia.

Art. 22 - Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori e volantaggio

1. La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è vietata.
2. E' vietato effettuare pubblicità mediante lancio di volantini, posa degli stessi su parabrezza e lunotti delle autovetture e negli altri modi individuati da apposita ordinanza sindacale. Il volantaggio è ammesso esclusivamente mediante distribuzione porta a porta o cosiddetta cassetizzazione nei modi e nei tempi stabiliti dalle ordinanze sindacali.

Art. 23 - Installazioni permanenti e temporanee

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare.
3. Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.

Art. 24 - Impianti ammessi nelle zone omogenee

Al - Centro storico

In questa zona omogenea sono ammesse, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'art. 25 e delle disposizioni contenute nell'articolo. 11 - Sistema Residenziale del Piano Urbanistico Commerciale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 21/03/2011, le seguenti tipologie

di impianti pubblicitari:

- Preinsegna;
- Insegna;
- Targa pubblicitaria, limitatamente alle attività direttamente a servizio del turismo (ristoranti, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, Bed&Breakfast, ecc);
- Striscione, locandina, stendardo, gonfalone: finalizzati alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli;
- Impianto pubblicitario di servizio;
- Bacheca;
- Tenda;
- Telo per ponteggi di cantiere, megaposter per ponteggi di cantiere.

Tutti gli altri mezzi e impianti pubblicitari non sono ammessi.

All - Assi principali di viabilità a forte vocazione commerciale

In questa zona omogenea sono ammesse, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'art. 25, le seguenti tipologie di impianti pubblicitari:

- Preinsegna;
- Insegna;
- Targa pubblicitaria, limitatamente alle attività direttamente a servizio del turismo (ristoranti, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, Bed&Breakfast, ecc);
- Cartello limitatamente alle seguenti tipologie:
 - "cartello a stendardo": con dimensione massima dell'immagine pubblicitaria pari a mq 1,00;
 - "cartello a muro": impianto a muro monofacciale con dimensione massima dell'immagine pubblicitaria pari a mq 6,00;
- Striscione, locandina, stendardo, gonfalone: finalizzati alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.
- Impianto pubblicitario di servizio
- Bacheca;
- Tenda;
- Telo per ponteggi di cantiere, megaposter per ponteggi di cantiere.

Tutti gli altri mezzi e impianti pubblicitari non sono ammessi.

Alli - Aree esterne agli assi di cui al punto II caratterizzate dalla presenza di servizi e di insediamenti residenziali

In questa zona omogenea sono ammesse, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'art. 25, le

seguenti tipologie di impianti pubblicitari:

- Preinsegna;
- Insegna;
- Targa pubblicitaria, limitatamente alle attività direttamente a servizio del turismo (ristoranti, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, Bed&Breakfast, ecc);
- Cartello limitatamente alle seguenti tipologie:
 - "cartello a standard": con dimensione massima dell'immagine pubblicitaria pari a mq 1,00;
- Striscione, locandina, standard, gonfalone: finalizzati alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli;
- Impianto pubblicitario di servizio;
- Bacheca;
- Tenda;
- Telo per ponteggi di cantiere, megaposter per ponteggi di cantiere.

Tutti gli altri mezzi e impianti pubblicitari non sono ammessi.

AIV - Zone vietate all'installazione di impianti pubblicitari.

In queste zone è possibile l'installazione di impianti pubblicitari individuati con Ordinanza Sindacale.

Art. 25 - Quantitativi

1. Ferma restando la quantificazione stabilita dal regolamento sulle pubbliche affissioni, la superficie complessiva degli impianti pubblicitari permanenti di cui al presente regolamento sugli spazi ed aree comunali viene quantificata nel rapporto massimo di 70 metri quadri per ogni mille abitanti. Tale consistenza è ripartita tra le diverse tipologie della pubblicità nelle seguenti misure percentuali:
 - a) 30% da attribuire a soggetti privati per veicolare messaggi pubblicitari e comunque non per le affissioni dirette o conto altrui;
 - b) 70% destinata all'affissione diretta anche per conto terzi;
2. La città di Rosolini all'atto di approvazione del presente regolamento ha una popolazione presunta di n. 21.000 abitanti.

Art. 26 - Altri divieti e limitazioni

1. È vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari.
2. È vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari.

3. Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a novanta centimetri.
4. È vietato usare l'emblema del Comune nella realizzazione di mezzi pubblicitari.
5. Per quanto non previsto nel presente piano si applicano le disposizioni del Codice della strada.

Art. 27 - Sanzioni

1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la pubblicità effettuata senza autorizzazione, il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari e alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata:
 - a) privi della prescritta autorizzazione;
 - b) installati in difformità della stessa;
 - c) quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone.
2. Il Comando di Polizia Municipale, accertate le fattispecie di cui sopra redige processo verbale di accertata violazione e lo notifica ai contravventori. Copia del verbale deve essere trasmessa all'ufficio tributi e all'ufficio tecnico comunale per gli adempimenti consequenziali.
3. Il Funzionario responsabile per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, con apposito provvedimento applica la sanzione prevista al successivo comma 6 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con lo stesso provvedimento dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili della violazione le spese sostenute.
4. L'ufficio Tributi comunale provvede alla copertura della pubblicità effettuata entro 3 giorni dal ricevimento del verbale di contestazione.
5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 34 e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del D. Lgs, 30 aprile 1992, n. 285.
6. Anche se le sanzioni richiamate nel comma precedente non sono irrogabili e la violazione concerne norme del presente regolamento diverse da quelle stabilite per il pagamento del canone e per le installazioni pubblicitarie effettuate senza autorizzazione, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,58 a € 1549,37.
7. Per le sanzioni stabilite dal comma precedente si applica la procedura stabilita dagli artt. 16 e segg. della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO V**AUTORIZZAZIONI IN CORSO****Art. 28 - Autorizzazioni in corso**

1. Le autorizzazioni alla installazione dei mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la sottoscrizione del disciplinare allegato alla lettera "A" al presente regolamento senza il pagamento di diritti di sorta fatta salvo l'obbligo al pagamento dell'imposta e dei diritti dovuti per l'anno in corso.
2. Non si procede al rinnovo delle autorizzazioni in caso di impianti pubblicitari, insegne d'esercizio ecc., non conformi alle prescrizioni particolari di natura urbanistica e paesaggistica.
3. Gli interessati dovranno presentare al Comune il disciplinare di cui al comma 1 debitamente sottoscritto entro novanta giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento. In difetto, le autorizzazioni non rinnovate si intenderanno decadute e i relativi impianti dovranno essere rimossi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27.
4. Per le convenzioni con diritto di esclusiva in essere, fermo restando l'obbligo al pagamento dell'imposta e dei diritti dovuti, il Funzionario Responsabile provvederà a comunicare ai soggetti interessati l'adozione del presente provvedendo altresì all'invito formale per l'adeguamento delle condizioni pattuite in relazione alle norme in essere. In caso di mancato adeguamento e sottoscrizione del disciplinare allegato alla lettera 3 le convenzioni si intendono decadute e i relativi impianti dovranno essere rimossi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27.

Art. 29 - Organi competenti

1. La gestione tecnica e amministrativa delle autorizzazioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile nominato dal Sindaco con proprio provvedimento, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario sottoscrive gli atti autorizzativi e le relative revocche.
2. Il comando di Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando al funzionario responsabile le installazioni abusive di mezzi pubblicitari nonché quelle realizzate in difformità agli atti autorizzativi. Esprime altresì, il parere sulle domande di cui agli artt. 14 e 15 esclusivamente in ordine alla viabilità.
3. L'Ufficio Urbanistica esprime il parere sulle domande di cui agli artt. 15 e 16 in ordine al rispetto delle norme urbanistiche e strettamente tecniche.
4. L'Ufficio Comunale dei Tributi comunica l'ammontare delle imposte e dei diritti dovuti ai fini del rilascio delle autorizzazioni. Le relative ricevute di pagamento devono essere allegate

all'istanza prima del rilascio della autorizzazione.

5. I pareri di cui sopra devono essere sempre motivati e devono essere espressi entro 10 giorni dalla data di ricevimento.

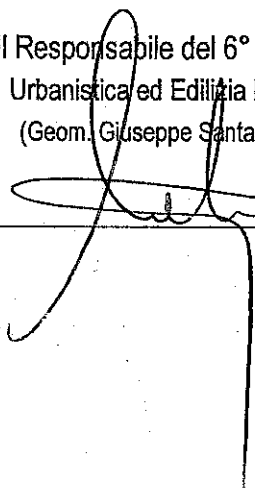
Art. 30 - Rinvio ad altre disposizioni - abrogazioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni e alle altre norme vigenti in materia.
2. E' abrogata qualsiasi disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento

Art. 31 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del 6° Settore
Urbanistica ed Edilizia Privata
(Geom. Giuseppe Santacroce)



L'Assessore all'Urbanistica
(Ing. Corrado Gugliotta)

